



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 299

Ordinanza n. 299/T.V.

Chieti li 30.08.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 57448 del 28.08.2024, con la quale si chiede l'autorizzazione alla sosta di alcuni veicoli in Via Paolucci, in prossimità del civico n. 22, per il giorno 3 settembre prossimo, al fine di poter eseguire operazioni di trasloco;

Considerato che saranno utilizzati i seguenti veicoli, della massa a pieno carico non superiore a q.li 35:

- autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12;
- scala a traino tg. AD 64087, delle dimensioni di m. 5,00 x 1,30;
- autocarro Fiat Doblò tg. FY 812 FZ, delle dimensioni di m. 4,41 x 1,83, che sarà utilizzato solo per il trasporto della scala montacarichi;

Considerato, inoltre, che, in virtù di Ordinanza n. 296/T.V. del 28.08.2024, Viale IV Novembre è interdetta al transito veicolare, ad eccezione di soli veicoli dei residenti, dal 2 al 6 settembre 2024, al fine di consentire alla Ditta incaricata di poter eseguire il rifacimento del manto stradale, in occasione della manifestazione internazionale denominata "World Skate Games", prevista dal 6 al 14 settembre nella nostra città;

Considerato, altresì:

- che l'autocarro Canter potrà accedere in Viale IV Novembre (per posizionarsi nell'area del trasloco in Via Paolucci) alle ore 7,00, al fine di non interferire con i suddetti lavori che avranno inizio alle ore 8,00 di ciascuno dei suddetti giorni;
- che la scala a traino dovrà accedere alle ore 10,00 circa, per cui sarà necessario autorizzare l'autocarro che la trasporta al transito in modo contrario al senso di marcia veicolare da Via Pianell fino all'area da occupare, in prossimità dell'intersezione con detta strada;

Ritenuto, pertanto, di istituire la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Via Paolucci, durante il transito del suddetto veicolo, con utilizzazione di un moviere munito di apposita paletta, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico della scala e di ricarico della stessa al termine del trasloco;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare la scala e l'autocarro Canter alla sosta in Via Paolucci, in prossimità del civico n. 22, dove vige il divieto di fermata, occupando il marciapiede ed una piccola parte di carreggiata, con le opportune prescrizioni, al fine di consentire le operazioni di trasloco;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Via Paolucci, in prossimità del civico n. 22, per il giorno 3 settembre 2024, alle ore 10,00 circa e alle ore 13,00 circa, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e di ricarica della scala a traino utilizzata per il trasloco, trasportata da un autocarro, con utilizzazione di un moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403), fornito dalla Ditta esecutrice dei lavori, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro Fiat Doblò tg. FY 812 FZ al transito in modo contrario al senso di marcia veicolare da Via Pianell su Via Paolucci, fino al civico n. 22, per il giorno 3 settembre 2024, alle ore 10,00 circa e alle ore 13,00 circa, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e di ricarica della scala a traino utilizzata per il trasloco, con utilizzazione di un moviere, come previsto nel presente provvedimento.

Si autorizzano, inoltre, i seguenti veicoli alla sosta in Via Paolucci, in prossimità del civico n. 22, dove vige il divieto di fermata, per il giorno 3 settembre, tra le ore 7,00 e le ore 13,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa. Essi dovranno occupare il marciapiede ed una piccola parte di carreggiata, posizionandosi in modo da non interferire con la normale viabilità veicolare.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'apposizione del segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA, in una delle tre versioni (figg. II.384, II.385 e II.386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S.;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi carrabili che si trovano in prossimità dell'occupazione, anche spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione.

La Ditta esecutrice dei lavori resta, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere esposta durante il transito del veicolo.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto previsto nella presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni